



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Divisione principale Imposta federale diretta,
imposta preventiva, tasse di bollo

Stato maggiore Legislazione, ottobre 2014

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione riguardante la legge federale concernente la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Rapporto sui risultati

Compendio

Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 51 pareri.

Approvazione di fondo degli adeguamenti del regime dell'imposizione alla fonte

22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, 4 partiti (PBD, PPD, PLR, PS), il Tribunale federale nonché 7 associazioni/organizzazioni (ASIP, USS, Conferenza fiscale delle Città Svizzere, SUVA, ASA, VTB, ZVDS) approvano in linea di massima la proposta del Consiglio federale.

La Camera fiduciaria e l'Unione svizzera degli imprenditori accolgono in linea di massima la revisione perché la legislazione attuale non è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). In una serie di questioni di dettaglio fanno però riferimento a possibili difficoltà di applicazione e all'onere supplementare per gli imprenditori. L'Unione delle città svizzere constata che il progetto viene valutato dai suoi membri in maniera differenziata in base alle singole situazioni specifiche. Le città di Cantoni tipicamente non assoggettati all'imposizione alla fonte, sono piuttosto contrarie al progetto, mentre, ad esempio, la città di Ginevra lo sostiene. Per un parere dettagliato si fa riferimento alla Conferenza fiscale delle Città Svizzere.

Riserve sostanziali in merito agli adeguamenti del regime dell'imposizione alla fonte

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, UR, VD, VS, ZG, ZH), la Conferenza fiscale delle Città Svizzere e la ZVDS propongono che il valore soglia attualmente determinante di 120 000 franchi per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria per i contribuenti residenti debba essere mantenuto. Si eviterebbe in tal modo un onere supplementare amministrativo sproporzionato per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni. BE propugna, senza concretizzare, un importo più elevato al fine di limitare al massimo il numero di casi di tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. SO è favorevole a una riduzione del valore soglia attuale, tuttavia fino a un reddito da attività lucrativa lordo di almeno 80 000 franchi.

Tra i partiti, il PPD, a causa dell'onere supplementare per l'autorità di tassazione, si dichiara favorevole a un valore soglia maggiore di quello proposto nel progetto di consultazione. Il PLR si pronuncerà su una riduzione del valore soglia attuale soltanto quando sarà noto il relativo onere amministrativo supplementare.

GE tiene a sottolineare che per i coniugi con doppio reddito non residenti, di cui un coniuge esercita un'attività lucrativa all'estero, il reddito determinante ai fini del calcolo dell'aliquota dell'imposta deve essere definito d'ufficio successivamente sulla scorta del guadagno effettivo conseguito dal coniuge che esercita un'attività lucrativa all'estero.

GE, GR, FR e JU nonché la Camera fiduciaria e l'Unione svizzera degli imprenditori sono favorevoli, con diverse sfumature, al mantenimento delle correzioni di tariffa.

Rifiuto degli adeguamenti del regime dell'imposizione alla fonte

Quattro Cantoni (NE, SH, TG, TI), 1 partito (SVP) e 4 associazioni (CP, GastroSuisse, USAM, Fiduciari Suisse) respingono il progetto o propongono una sospensione.

L'ostilità al progetto è motivata soprattutto dall'onere amministrativo supplementare che comporterebbe il nuovo disciplinamento. SH e TI, nonché l'UDC, alla luce della presente iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» adottata il 9 febbraio 2014, chiedono una sospensione dei lavori relativi a questo progetto fino alla definizione del quadro giuridi-

co futuro nel contesto dell'ALC. Anche TG, nel motivare il suo rifiuto, fa esplicitamente riferimento al risultato della votazione.

1. Situazione iniziale

Il 13 dicembre 2013, il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. La consultazione si è conclusa il 27 marzo 2014. Dei 69 interpellati (cfr. elenco dei partecipanti nell'allegato), 51 hanno presentato il loro parere.

2. Pareri pervenuti

2.1 Cantoni

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, SZ, TG, TI, UR VD, VS, ZG, ZH e la CDCF.

2.2 Partiti

PBD, PPD, PLR, PS, UDC.

2.3 Autorità giudiziarie

Tribunale federale

2.4 Associazioni/organizzazioni

ASIP, CP, GastroSuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Unione delle città svizzere, USS, USAM, Conferenza fiscale delle Città Svizzere, SUVA, ASA, Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse

2.5 Altri partecipanti non interpellati ufficialmente

artax Fide Consult SA, keaplan, Groupement transfrontalier européen, Prométerre, VTB, ZVDS

3. Il progetto di consultazione

La revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa mira a eliminare la disparità di trattamento tra persone soggette all'imposta alla fonte e persone che sottostanno alla procedura d'imposizione ordinaria nonché a garantire il rispetto degli impegni internazionali. Per sua natura questo obiettivo contrasta con l'onere amministrativo supplementare delle autorità cantonali di tassazione. Per contenere il più possibile questo onere dovuto all'esecuzione e garantire nel contempo la riscossione dell'imposta sul reddito attraverso l'imposta alla fonte, il nuovo disciplinamento prevede modifiche mirate:

- i contribuenti residenti assoggettati all'imposta alla fonte il cui reddito lordo supera un determinato importo saranno sottoposti a tassazione ordinaria ulteriore. Questo importo dovrà essere fissato a un livello nettamente inferiore rispetto a quello previsto nel diritto vigente. Attualmente il limite per l'imposta federale diretta come anche per le imposte cantonali e comunali è fissato a 120 000 franchi annui (eccezione Ginevra);
- tutti gli altri contribuenti residenti assoggettati all'imposta alla fonte possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore. In questo modo si tiene conto delle riserve espresse dalla delegazione dell'UE in seno al Comitato misto, nel senso che per tutti i residenti è possibile tassazione ordinaria ulteriore. In questo modo sotto il profilo del diritto materiale sono equiparati ai contribuenti tassati secondo la procedura ordinaria;

- le persone che senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera realizzano gran parte dei loro proventi in Svizzera soddisfano le condizioni della cosiddetta quasi residenza e possono fare annualmente richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore. Pertanto viene attuata nel diritto federale la decisione del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241), viene uniformata a livello nazionale l'espressione quasi residenza e si tiene conto delle esigenze del diritto internazionale sovraordinato;
- per tutti gli altri contribuenti non residenti l'imposta alla fonte ha effetto liberatorio. L'imposta alla fonte sostituisce l'imposta sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. È oggettivamente possibile limitare le deduzioni a quelle previste nella tariffa dell'imposta alla fonte, poiché in linea di massima i lavoratori non residenti non si trovano nella stessa situazione dei lavoratori residenti e quindi possono essere trattati fiscalmente in maniera diversa;
- correzioni di tariffa non sono più previste nel futuro regime di imposizione alla fonte, in quanto la garanzia della tassazione ordinaria ulteriore per residenti e quasi-residenti le rende superflue. Di conseguenza, in un settore della procedura di imposizione alla fonte, viene meno l'onere supplementare generato attualmente da una prassi cantonale molto eterogenea.

La revisione include inoltre altri elementi di riforma:

- per i residenti, sarà determinante ai fini della competenza territoriale il domicilio al 31 dicembre quale data di riferimento, per i quasi residenti il luogo di lavoro al 31 dicembre e per i non residenti il luogo di lavoro alla fine del mese;
- nell'ambito di precisazioni di diritto procedurale, la persona assoggettata all'imposta alla fonte deve chiedere all'autorità di tassazione competente una decisione, nel caso in cui non abbia ricevuto dal suo datore di lavoro nessun attestato relativo alle sue prestazioni, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata, oppure se, pur essendo in possesso, la contesta. Attualmente la legge esige soltanto un'attestazione relativa alle prestazioni fornite e alla ritenuta d'imposta;
- inoltre la provvigione di riscossione in tutta la Svizzera dovrà essere uniformata all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte e portare così, nel quadro dell'imposta federale diretta, a una parità di trattamento di tutti i debitori della prestazione imponibile. Inoltre, per le prestazioni in capitale, deve essere introdotto un tetto di 50 franchi al massimo per ogni prestazione in capitale;
- infine, i contributi AVS rimborsati devono essere assoggettati all'imposta alla fonte, eliminando in tal modo una lacuna d'imposizione.

4. Risultati della consultazione

4.1 Approvazione di fondo degli adeguamenti del regime dell'imposizione alla fonte:

22 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH), la CDCF, 4 partiti (PBD, PPD, PLR, PS), il Tribunale federale e 7 associazioni/organizzazioni (ASIP, USS, Conferenza fiscale delle Città Svizzere, SUVA, Associazione Svizzera d'Assicurazioni, VTB, ZVDS) approvano in linea di massima la proposta del Consiglio federale.

Nei pareri sostanzialmente concordanti della Camera fiduciaria e dell'Unione svizzera degli imprenditori si accoglie in linea di massima la revisione in quanto la legislazione attuale non è compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). In una serie di questioni di dettaglio fanno però riferimento a possibili difficoltà di applicazione e all'onere supplementare per gli imprenditori.

L'Unione delle città svizzere constata che il progetto viene valutato dai suoi membri in maniera differenziata in base alle singole situazioni specifiche. Le città di Cantoni tipicamente non assoggettati all'imposizione alla fonte, sono piuttosto contrarie al progetto, mentre, ad esempio, la città di Ginevra lo sostiene. Per un parere dettagliato si fa riferimento alla Conferenza fiscale delle Città Svizzere.

Motivazione

- La soluzione proposta tiene essenzialmente conto della giurisprudenza europea e della giurisprudenza del Tribunale federale.
- La questione della parità di trattamento tra persone che sottostanno alla procedura d'imposizione ordinaria e persone soggette all'imposta alla fonte viene sostanzialmente risolta, senza peraltro ancora raggiungere il pieno livellamento. È il prezzo per la presa in considerazione dell'onere comportato dalla tassazione, che non va sottovalutato.
- Il fatto che la tassazione ordinaria ulteriore non debba essere applicata d'ufficio per tutti i contribuenti residenti, ma soltanto per quelli il cui reddito lordo da attività lucrativa superi il valore soglia, è una soluzione ingegnosa nell'interesse di una riscossione economica.
- Per quanto riguarda la garanzia del recupero di crediti fiscali è corretto che la procedura di imposizione alla fonte non venga soppressa nel suo insieme ma adeguata alle nuove circostanze giuridiche.

Riserve in merito agli adeguamenti del regime dell'imposizione alla fonte

- Per quanto riguarda i residenti assoggettati all'imposta alla fonte assoggettati imperativamente alla tassazione ordinaria ulteriore, la maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, UR, VD, VS, ZG, ZH) la CDCF, la Conferenza fiscale della Città Svizzere e la ZVDS propongono lo status quo:
 - o sotto il profilo dell'economia procedurale occorre perseguire il valore soglia più elevato possibile per il reddito lordo determinante. Quanto più basso è il valore tanto maggiore è il numero dei contribuenti tassati alla fonte assoggettati alla tassazione ordinaria ulteriore;
 - o la soglia vigente di 120 000 franchi per la tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria va pertanto mantenuta. In tal modo si può evitare un onere amministrativo supplementare sproporzionato e inesigibile per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni;
 - o nel suo parere, ZH ritiene che il numero delle tassazioni ordinarie ulteriori, che finora ammontavano a circa 17 000, aumenterebbero a 55 000 e fino a 65 000. Per contro, con il mantenimento dell'attuale valore soglia e una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta per tutti i residenti al di sotto dei 120 000 franchi, i casi supplementari si ridurrebbero a circa 10 000 – 15 000, con onere annuo supplementare di 1 milione di franchi;
 - o decisivo rimane il fatto che i residenti al di sotto del valore soglia assoggettati all'imposta alla fonte hanno la possibilità di chiedere una tassazione ordinaria ulteriore;
 - o AG, LU e SO rilevano in particolare il fatto che quanto più basso venisse fissato il limite per la tassazione ordinaria obbligatoria, tanto maggiore sarebbe il numero degli assoggettati all'imposta alla fonte che, benché tenuti a farlo, non presenterebbero la dichiarazione d'imposta e dovrebbero conseguenza essere intimati, multati e tassati d'ufficio, con inerenti difficoltà di riscossione;

- ZH propone di sancire a livello di legge il valore soglia. Proposta condivisa anche da VTS e artax Fide Consult SA.
- BE propugna un importo più elevato (senza menzionare un importo concreto) al fine di limitare al massimo il numero di casi di tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. SO è favorevole a una riduzione del valore soglia attuale, tuttavia in presenza di un reddito da attività lucrativa lordo di almeno 80 000 franchi.
- Tra i partiti, il PPD, a causa dell'onere supplementare per l'autorità di tassazione, si dichiara a favore di un valore soglia maggiore di quello proposto nel progetto di consultazione. Il PLR deciderà in merito a una riduzione del valore soglia attuale soltanto quando sarà noto l'onere amministrativo supplementare che essa comporta.
- Tassazione ordinaria complementare: AG, BS, LU, SG, ZH nonché la Conferenza fiscale della Città Svizzere propongono una base legale supplementare, affinché i contribuenti assoggettati finora all'imposta alla fonte siano assoggettati alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria. In conformità al diritto vigente, si procedere a una simile tassazione se il residente assoggettato all'imposta alla fonte dispone di un reddito e/o di una sostanza non assoggettati alla ritenuta dell'imposta alla fonte e se le condizioni per una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria non sono adempiuti.
- Richiesta annua per residenti: ZG chiede nuovamente di esaminare se i residenti che hanno richiesto una tassazione ordinaria ulteriore sono obbligati ad essere assoggettati a detta tassazione sino alla fine del loro assoggettamento all'imposta alla fonte oppure possono fare una richiesta in tal senso anche ogni anno. In tal modo si avrebbe una riduzione dei casi supplementari di tassazione ordinaria ulteriore e di conseguenza un onere amministrativo minore.
- Tariffario C e considerazione d'ufficio a posteriori e corretta del reddito determinante per l'aliquota del coniuge che esercita un'attività lucrativa all'estero: per GE e per il Groupement transfrontalier européen è indispensabile che per coniugi con doppio reddito non residenti, con un coniuge che esercita un'attività lucrativa all'estero, si proceda a una considerazione a posteriori per determinare l'aliquota d'imposta nella tariffa dell'imposta alla fonte che corrisponda al guadagno effettivo del coniuge che esercita un'attività lucrativa all'estero. Ciò viene applicato a GE dal 1° gennaio 2014 tramite un meccanismo di rettifica a posteriori. In tal modo si tiene meglio conto della capacità economica che non con la determinazione forfettaria di un reddito per la determinazione dell'aliquota sulla base di un valore mediano dei salari conseguiti da uomini e donne in Svizzera.
- Diverse proposte volte al mantenimento delle correzioni della tariffa:
- GE ritiene prioritaria, nel caso dei non residenti, soprattutto nel contesto di una procedura di ricorso incombente, la concessione di deduzioni specifiche non incluse nella tariffa dell'imposta alla fonte. Vengono esplicitamente citati i riscatti nel secondo pilastro e nel pilastro 3a. Il Groupement transfrontalier européen chiede inoltre anche la deducibilità degli obblighi alimentari, dei contributi di mantenimento e dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
 - GR reputa che valga la pena di esaminare la possibilità di mantenere le correzioni della tariffa al fine di ridurre sensibilmente il numero di richieste di tassazioni ordinarie ulteriori di parte di residenti;
 - FR e JU ritengono opportuna la concessione ai non residenti che non adempiono le condizioni della quasi residenza correzioni della tariffa per deduzioni non contenute nella tariffa dell'imposta alla fonte;

- la Camera fiduciaria e l'Unione degli imprenditori svizzeri ritengono a loro volta opportuno concedere a non residenti, che non adempiono l'esigenza della quasi residenza, correzioni della tariffa. In tal modo essi potranno far valere le deduzioni direttamente collegate al reddito da attività lucrativa, che non sono però integrate nella tariffa dell'imposta alla fonte o vengono considerate soltanto in maniera forfettaria.
- Quasi residenza: per il Groupement transfrontalier européen, il tasso percentuale dei proventi imponibili conseguiti in Svizzera, in seguito al quale viene accordata la qualifica di quasi residenza, dovrebbe essere del 75 per cento anziché del 90 per cento.
 - Secondo BE, la tassazione d'ufficio a causa della dichiarazione delle imposte non inoltrata si dovrebbe orientare alle imposte alla fonte già riscosse e percepite. Alle persone interessate dovrebbe essere comunicato di volta in volta che un ricorso contro una tassazione d'ufficio può essere inoltrata soltanto quando sia stata inviata, entro i termini di ricorso, una dichiarazione delle imposte completamente compilata. Nella maggior parte dei casi dovrebbe quindi applicarsi la tassazione d'ufficio decisa.
 - BE rammenta che la revisione programmata deve essere in ogni caso rivalutata in seguito all'adozione dell'iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa». Anche GR, nel contesto dell'attuazione dell'iniziativa per la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa non vede alcuna priorità temporale.
 - Invece il PPD chiede la rapida attuazione delle misure. La momentanea incertezza giuridica per quanto concerne la libera circolazione delle persone non pregiudica la revisione.
 - LU rileva con risolutezza che nel messaggio devono essere ben evidenziate le conseguenze finanziarie, in particolare per quanto concerne le spese di esecuzione per Cantoni e Comuni. Anche la Conferenza fiscale delle Città Svizzere chiede che nel messaggio venga chiaramente comunicato l'onere supplementare affinché vi si possa far fronte con un prevedibile aumento delle risorse.

4.2 Rifiuto degli adeguamenti al regime dell'imposizione alla fonte

Quattro Cantoni (NE, SH, TG, TI), 1 partito (UDC) e 4 associazioni (CP, GastroSuisse, USAM, Fiduciari Suisse) respingono la proposta del Consiglio federale e chiedono una sospensione.

Motivazione

- Il nuovo disciplinamento comporterebbe un sostanziale onere amministrativo supplementare per le autorità di esecuzione.
- SH, TI e UDC chiedono, in base all'adottata iniziativa popolare «Contro l'immigrazione di massa» una sospensione dei lavori relativi a questo progetto fino alla definizione del quadro giuridico futuro nel contesto dell'ALC. Anche TG, nel motivare il suo rifiuto, fa esplicitamente riferimento al risultato della votazione.
- NE fa valere in particolare che lo status quo con l'aiuto di correzioni della tariffa ha dato buona prova di sé con un onere minimo.

Proposte di miglioramento

- Per TG occorrerebbe esaminare la possibilità di una correzione della tariffa per i non residenti in base alla procedura vigente.
- Fiduciari Suisse propone che oltre a quanto prevede lo status quo vigente, in base al quale in caso di superamento del limite di reddito attuale occorre chiedere imperativamente una tassazione ordinaria ulteriore, i residenti assoggettati all'imposta alla fonte al di sotto del valore soglia possano chiedere una correzione di tariffa.
- TI fa valere che, con la nuova regolamentazione, i quasi residenti sarebbero molto avvantaggiati rispetto alle persone secondo la procedura ordinaria, in quanto avrebbero la possibilità di chiedere ogni anno una tassazione ordinaria ulteriore. Inoltre, non vi sarebbe alcun obbligo di politica statale di concedere la qualifica di quasi residenza agli assoggettati all'imposta alla fonte che non abbiano la cittadinanza UE o AELS.
- L'UDC chiede che, nel prosieguo della revisione, l'attuale valore soglia di 120 000 franchi per salario lordo per la tassazione ordinaria ulteriore venga mantenuto. Questo limite ha dato buona prova di sé nella prassi e non dovrebbe perciò essere ridotto.

4.3 Determinazione della competenza territoriale

Posizioni divergenti rispetto alla soluzione proposta

- Secondo TG, per ragioni economico-amministrative (organizzazione decentralizzata delle imposte alla fonte su 80 Comuni) sarebbe più opportuno se per i residenti assoggettati all'imposta alla fonte il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale è determinante soltanto nel caso di una tassazione ordinaria ulteriore. In tutti gli altri casi, nel caso di un cambiamento di domicilio intercantonale si applicata l'attuale tassazione pro-rata.
- VTB e artax Fide Consult SA propongono che il conteggio con il Cantone di domicilio valga quale standard per tutti gli imprenditori. Questi tratterebbero le imposte alla fonte di residenti per tutto l'anno e le trasmetterebbero al Cantone competente soltanto alla fine dell'anno. Quale alternativa, si potrebbe esaminare il conteggio delle imposte alla fonte con un servizio centrale a livello federale. Questo servizio, dopo aver stabilito qual è il Cantone di domicilio alla fine dell'anno, trasmetterebbe l'ammontare dell'imposta alla fonte al Cantone competente.
- Per GR un prelievo efficiente delle imposte alla fonte si fonda sul conteggio diretto del debitore della prestazione imponibile con il Cantone di domicilio della persona residente assoggettata all'imposta alla fonte e con l'applicazione della tariffa di questo Cantone. Anche SG, ai sensi di una semplificazione amministrativa, auspicherebbe che il debitore della prestazione imponibile venisse obbligato a trattare direttamente con il Cantone di domicilio.
- Per la Conferenza fiscale delle Città Svizzere, la nuova fissazione della competenza territoriale con le soluzioni differenziate in base alla categoria di persone è comprensibile in una certa misura. Per la Conferenza, la procedura d'imposizione alla fonte è tuttavia più complessa e più vulnerabile nella sua attuazione pratica. È perciò indispensabile un esame approfondito di tutte le possibili semplificazioni procedurali nei rapporti intercantonali.

4.4 Precisazioni di diritto procedurale

Opinioni divergenti dalla soluzione proposta:

- Per quanto riguarda i termini di prescrizione SO ritiene che occorra una maggiore precisazione: chi, entro il termine prescritto, ha chiesto una decisione in merito all'esistenza e

all'estensione dell'assoggettamento, dopo l'emanazione di questa decisione può ancora chiedere una tassazione ordinaria ulteriore? In caso affermativo, entro quale termine? Oppure, una tassazione ordinaria ulteriore deve essere chiesta entro il termine proposto se l'assoggettamento all'imposta alla fonte viene radicalmente o parzialmente contestato o se la persona assoggettata all'imposta alla fonte non ne conosce l'entità perché non ha ricevuto nessuna attestazione dal datore di lavoro?

- VTB e artax Fide Consult SA propongono sia per i residenti che per i quasi residenti la fissazione di un termine più generoso per l'inoltro della richiesta di una tassazione ordinaria ulteriore. Un termine fino al 30 settembre dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione imponibile è ritenuto adeguato.

- La ZVDS è dell'avviso che per una tassazione ordinaria ulteriore su richiesta con un'istanza motivata il termine d'inoltro debba essere prolungato di 3 mesi al massimo.

4.5 Uniformazione della provvigione di riscossione

Opinioni divergenti dalla soluzione proposta

- Da parte delle associazioni/organizzazioni, i seguenti destinatari della procedura di consultazione hanno espresso un parere negativo:

- o per la artax Fide Consult SA, il CP e il VTB, l'uniformazione della provvigione di riscossione deve essere accolta ma non nella misura dell'1 per cento come proposto. Anche l'Unione svizzera degli imprenditori e la Camera fiduciaria ritengono troppo bassa l'entità proposta. L'onere supplementare delle autorità fiscali per la tassazione ordinaria ulteriore non dovrebbe essere a carico degli imprenditori;
- o per i Fiduciari Suisse il progetto non è né opportuno né necessario. Anche GastroSuisse valuta la proposta non equa e non comprensibile. La provvigione di riscossione deve essere mantenuta allo stesso livello, affinché in futuro, gli imprenditori non vengano massicciamente sottoindennizzati per la stessa prestazione. ASIP, Prométerre, USAM, ASA e la ZVDS sono decisamente contrari alla prevista riduzione della provvigione di riscossione.

- I Cantoni seguenti sostengono opinioni divergenti dalla proposta del Consiglio federale:

- o TI non ritiene opportuna l'uniformazione della provvigione di riscossione in quanto si andrebbe oltre il mandato costituzionale di armonizzazione;
- o BE propone di fissare una provvigione più elevata per il conteggio in forma elettronica (ad es. 2%), perché rispetto al conteggio in forma cartacea essa rappresenta uno sgravio netto per l'Amministrazione;
- o SO propone che dovrebbe essere inserita nella legge oltre a un tetto per le prestazioni in capitale anche un importo massimo per prestazioni assoggettate all'imposizione alla fonte di organi di persone giuridiche;
- o VD ritiene troppo basso il tetto per le prestazioni in capitale;
- o UR propone invece di eliminare completamente la provvigione di riscossione. Non si capisce perché per la riscossione e il versamento di imposte alla fonte debba valere un criterio diverso da quello applicato per la riscossione di contributi delle assicurazioni sociali. Proposta subordinata: limitare in generale la provvigione di riscossione a un importo forfettario per ogni persona tassata alla fonte analogamente a quanto avviene per le prestazioni in capitale.

- Tra i partiti, il PLR si oppone nettamente alla riduzione della provvigione di riscossione all'1 per cento. A suo avviso, non si vede come il progetto ridurrebbe l'onere amministrativo aziendale degli imprenditori.

4.6 Trattamento fiscale dei contributi AVS rimborsati

Su questo parametro non è pervenuta alcuna opinione divergente.

4.7 Altri aspetti

- Per il PS, in linea di massima l'imposizione alla fonte del reddito di tutte le persone fisiche potrebbe costituire la base per un sistema fiscale nettamente semplificato, che permetterebbe inoltre una tassazione individuale indipendente dallo stato civile.

- L'Unione svizzera degli imprenditori, l'ASA, la Camera fiduciaria, i Fiduciari Suisse nonché la ZVDS respingono l'inasprimento della responsabilità per il pagamento delle imposte alla fonte. Sarebbe opportuno rinunciare alla prevista responsabilità sussidiaria per i membri dell'Amministrazione e per tutte le persone occupate nella gestione o nella liquidazione.

- Valutazioni divergenti in merito al conteggio senza interessi dell'imposta trattenuta alla fonte:

- TG propone una soluzione forfettaria: conteggio di interessi sui proventi complessivi dell'imposta alla fonte trasmessi dall'imprenditore a partire da una data da definire (ad es. il 1° luglio). Anche il PPD chiede una soluzione simili per evitare altre disparità di trattamento;
- BS ritiene che il mantenimento della rinuncia a gravare di interessi gli importi delle imposte alla fonte nell'interesse della praticabilità sia di primo acchito sensata. Tuttavia si fa presente che questo atteggiamento contraddice il divieto di discriminazione sancito dall'ALC, secondo cui le semplificazioni amministrative non costituiscono un motivo sufficiente per giustificare discriminazioni;
- anche la ZVDS vede nel conteggio delle imposte alla fonte senza interessi uno svantaggio per i tassati alla fonte rispetto a quelli tassati secondo la procedura ordinaria;
- per la Camera fiduciaria e l'Unione svizzera degli imprenditori, un conteggio di interessi dovrebbe essere oggi tecnicamente possibile.

- Per quanto concerne l'onere amministrativo BE chiede di esaminare la possibilità di adeguare – anche in misura minima – la quota cantonale dell'imposta federale diretta attualmente del 17 per cento.

- Precisazione in materia di tecnica legislativa da parte di ZH: con il previsto stralcio dell'articolo 38 capoverso 4 D-LAID deve essere sospeso anche l'ultimo periodo dell'articolo 4b capoverso 1 D-LAID.

- UR e il PLR chiedono che nella tariffa delle imposte alla fonte venga considerata soltanto la restante spesa professionale forfettaria (3 per cento del salario netto).

- GR è dell'avviso che nell'articolo 99a D-LIFD e nell'articolo 35a D-LAID per la qualifica della quasi residenza sono determinanti i proventi mondiali delle persone tassate alla fonte e dei rispettivi coniugi che le condizioni delle lettere a e b devono essere adempite.

- Per la Camera fiduciaria e l'Unione degli imprenditori svizzeri occorre chiarire che per le parti convenute non possono risultare obblighi che equivalgono a quelli di un rappresentante.
- Per keaplan sarebbe auspicabile che, nel quadro della revisione dell'imposizione fiscale delle prestazioni delle casse pensioni e delle prestazioni di libero passaggio, il disciplinamento sia sufficientemente trasparente.

Questionario per i Cantoni

I Cantoni sono invitati, nel quadro della procedura di consultazione, ad esprimersi, in un questionario, sul numero degli assoggettati alle imposte alla fonte, su domande specifiche circa l'onere amministrativo e sull'ammontare delle provvigioni di riscossione.

Domanda 1		
	Quante persone residenti assoggettate all'imposta alla fonte hanno il domicilio nel vostro Cantone?¹	Quante di esse conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120 000 franchi?
ZH	140 000	17 000
BE	38 230	662
LU	20 013	691
UR	1 850	29
SZ	8 500	1 250
OW	3 400	250
NW	2 132	91
GL	3 000	68
ZG	10 300	2 700
FR	16 000	300
SO	8 000	300
BS	25 000	5 000
BL	10 800	1 200
SH	4 160	399
AR	2 240	60
AI	461	19
SG	15 000	800
GR	25 076	113
AG	27 747	1 820
TG	18 171	861
TI	13 000	1 173
VD	83 000	7 000
VS	14 000	350
NE	9 245	928
GE	36 292	5 202
JU	2 030	17
Totale	537 647	48 283
		9,0 %

¹ Le comunicazioni cantonali riguardanti il numero degli assoggettati all'imposta alla fonte riguardano diversi anni (2011 / 2012 / 2013).

Domanda 2		
Quante persone non residenti assoggettate all'imposta alla fonte lavorano nel vostro Cantone?		Quante di esse conseguono un reddito lordo da attività lucrativa superiore a 120 000 franchi?
ZH	13 000	1 600
BE	2 874	30
LU	6 558	75
UR	10	29
SZ	1 400	400
OW	20	1
NW	18	14
GL	114	3
ZG	15 600	800
FR	200	20
SO	2 300	100
BS	25 000	180
BL	12 350	1 180
SH	6 743	461
AR	460	10
AI	129	10
SG	20 000	500
GR	8 860	44
AG	17 950	2 285
TG	8 188	309
TI	59 000	n.d. ²
VD	500	n.d.
VS	22 000	50
NE	1 359	180
GE	106 494	13 358
JU	416	-
Totale	331 543	21 639

² n.d.: non disponibile

Domanda 3³**Qual è la percentuale delle persone assoggettate all'imposta alla fonte nel vostro Cantone con un reddito lordo da attività lucrativa inferiore a**

	40 000 franchi?	50 000 franchi?	60 000 franchi?
ZH	48 000	57 000	66 000
BE	27 759	30 620	32 901
LU	17 193	19 305	21 342
UR	1 191	1 379	1 553
SZ	5 500	750	650
OW	1 800	2 100	2 300
NW	10,0 %	15,0 %	25,0 %
GL	2 276	324	634
ZG	5 200	5 900	6 500
FR	n.d.	n.d.	n.d.
SO	6 400	7 450	8 150
BS	8 500	1 500	1 500
BL	16 200	18 060	19 800
SH	2 828	424	471
AR	n.d.	n.d.	n.d.
AI	18,8 %	14,6 %	35,9 %
SG	27 000	31 000	33 000
GR	20 225	24 361	27 539
AG	10 764	12 546	14 500
TG	9 958	11 572	12 973
TI	n.d.	n.d.	n.d.
VD	53,0 %	62,0 %	71,0 %
VS	63,0 %	73,0 %	82,0 %
NE	27,1 %	41,1 %	58,2 %
GE	33,6 %	40,3 %	48,5 %
JU	660	408	353

³ Vista l'elevata dispersione delle cifre pervenute, non è possibile trarre conclusioni chiare.

Domanda 4	
Qual è l'effettivo di personale impiegato attualmente per garantire l'esecuzione dell'imposta alla fonte di persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (comprese eventuali risorse di personale nei Comuni)? (in percentuale di impiego)	
ZH	3 640
BE	2 850
LU	800
UR	100
SZ	550
OW	100
NW	200
GL	150
ZG	810
FR	500
SO	830
BS	1 540
BL	600
SH	500
AR	240
AI	50
SG	1 300
GR	1 100
AG	1 370
TG	1 255
TI	1 500
VD	3 350
VS	785
NE	420
GE	3 200
JU	300
Totale	28 040

Domanda 5	
Quante procedure supplementari di tassazione ordinaria ulteriore sono previste nel vostro Cantone?	
ZH	60 000
BE	n.d.
LU	5 200
UR	660
SZ	5 500
OW	750
NW	1 500
GL	2 000
ZG	4 500
FR	10 000
SO	2 000
BS	13 500
BL	7 000
SH	3 250
AR	2 000
AI	210
SG	8 000
GR	17 500
AG	13 200
TG	15 500
TI	34 000
VD	22 000
VS	10 000
NE	8 900
GE	55 000
JU	1 250
Totale	303 420

Domanda 6

È possibile quantificare l'onere supplementare cantonale in posti di lavoro e franchi a seguito dei previsti adeguamenti del regime dell'imposta alla fonte?

	Posti (in percentuale di impiego)	Franchi
ZH	3 000	6 000 000
BE	800	1 200 000 ⁴
LU	330	396 000
UR	100	100 000
SZ	175	262 500
OW	60	90 000
NW	200	250 000
GL	100	175 000
ZG	200	260 000
FR	350	400 000
SO	200	300 000
BS	350	525 000
BL	500	750 000
SH	125	200 000
AR	250	375 000
AI	30	40 000
SG	300	360 000
GR	700	1 100 000
AG	1 700	2 200 000
TG	550	700 000
TI	1 250	1 250 000
VD	2 250	1 350 000
VS	200	300 000
NE	500	650 000
GE	1 500	1 550 000
JU	100	100 000
Totale	15 820	20 883 500

⁴ Rosso = valori indicativi (base 150 000 franchi / posti a tempo pieno)

Domanda 7 ⁵	
In caso affermativo, a quanto ammontano gli sgravi amministrativi a seguito dell'abolizione delle correzioni delle tariffe?	
ZH	Abolizione di 10 000 richieste delle correzioni delle tariffe
BE	Nessuna facilitazione amministrativa
LU	Abolizione di 1400 richieste delle correzioni delle tariffe
UR	n.d.
SZ	Abolizione di 300-400 richieste delle correzioni delle tariffe: 0,25-0,30 in percentuale di impiego
OW	10 in percentuale di impiego
NW	Non rilevante
GL	n.d.
ZG	200 in percentuale di impiego = 260 000
FR	100 in percentuale di impiego
SO	Facilitazioni minime
BS	70 in percentuale di impiego
BL	1 persona
SH	5 in percentuale di impiego
AR	n.d.
AI	Sgravi esigui
SG	1 persona
GR	Abolizione di 800 richieste delle correzioni delle tariffe = 1 600 ore = 90 000
AG	150 in percentuale di impiego
TG	100 in percentuale di impiego
TI	100 in percentuale di impiego
VD	300 in percentuale di impiego
VS	n.d.
NE	50 in percentuale di impiego = 50 000
GE	9 posti
JU	17 in percentuale di impiego

⁵ Vista l'elevata dispersione delle cifre pervenute, non è possibile trarre conclusioni chiare.

Domanda 8

Tra il 2010 e il 2012 quale ammontare a titolo di provvigioni di riscossione (Confederazione, Cantone, Comuni) è stato pagato dal vostro Cantone? Quale percentuale è stata applicata? È possibile ripartire tali provvigioni secondo prestazioni in capitale e altre prestazioni imponibili?

	2010			2011			2012		
	Prestazioni in capitale	Altre prestazioni imponibili	Ammontare della provvigione di riscossione in %	Prestazioni in capitale	Altre prestazioni imponibili	Ammontare della provvigione di riscossione in %	Prestazioni in capitale	Altre prestazioni imponibili	Ammontare della provvigione di riscossione in %
ZH	1 334 635	29 680 719	4 %	1 335 107	38 223 398	4 %	1 593 596	38 378 148	4 %
BE ⁶	641 000	4 790 000	2 / 4 %	641 000	4 790 000	2 / 4 %	641 000	4 790 000	2 / 4 %
LU	50 589	2 247 541	4 %	57 063	3 638 838	4 %	45 092	3 815 994	4 %
UR	-	n.d.	4 %	-	251 976	4 %	-	204 653	4 %
SZ	390 000	2 700 000	4 %	490 000	2 740 000	4 %	445 000	2 825 000	4 %
OW	-	175 000	2 %	-	215 000	2 %	-	215 000	2 %
NW	-	82 000	4 %	-	97 000	4 %	-	101 000	4 %
GL	228 844		3 %	310 936		3 %	255 889		3 %
ZG	18 600	5 760 600	4 %	24 700	6 772 100	4 %	26 600	6 891 800	4 %
FR	19 000	1 435 000	3 %	18 000	1 557 000	3 %	27 000	1 769 000	3 %
SO	11 344	1 508 727	3 %	12 253	1 509 068	3 %	12 044	1 454 025	3 %
BS	624 287	8 699 084	3 %	606 754	9 003 697	3 %	655 219	9 356 986	3 %
BL	85 585	5 409 425	4 %	60 169	5 463 253	4 %	45 674	4 398 377	3 %
SH	7 282	1 619 917	3 %	6 402	1 878 978	3 %	4 748	1 846 739	3 %
AR	492 574		4 %	481 348		4 %	522 335		4 %
AI	-	94 878	4 %	120	105 532	4 %	49	112 046	4 %
SG	182 000	6 232 000	4 %	186 000	6 679 000	4 %	208 000	7 120 000	4 %
GR	1 650 000		2 %	1 600 000		2 %	1 710 000		2 %
AG	70 633	4 745 252	2 %	60 312	4 719 281	2 %	62 760	5 262 241	2 %
TG	15 868	2 566 510	3 %	16 873	2 655 637	3 %	17 724	2 880 059	3 %
TI	22 000	9 057 000	4 / 2 %	38 000	9 186 000	4 / 2 %	86 000	9 250 000	4 / 2 %
VD	322 223	14 758 000	3 %	303 741	15 092 789	3 %	265 519	14 757 431	3 %
VS	15 600	2 245 000	3 %	15 400	2 378 000	3 %	18 600	2 752 000	3 %
NE	993 123		3 %	1 044 542		3 %	889 491		2 %
GE	16 236	44 809 885	3 %	1 087 584	41 571 397	3 %	494 863	45 364 825	3 %
JU	5 280	305 812	3 %	6 093	343 161	3 %	7 117	328 600	3 %
Totale	7 196 703	148 922 350		8 402 397	158 871 105		8 034 320	163 873 924	
Totale p.a.	156 119 053			167 273 502			171 908 244		

⁶ Media degli anni 2010-2012

Panoramica dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei governi cantonali	CdC	

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito popolare democratico svizzero	PPD	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito cristiano sociale Obvaldo	Csp-ow	
Partito cristiano sociale alto Vallese	CSPO	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR.I Liberali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito ecologista svizzero	I Verdi	
Partito verde liberale svizzero	PVL	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PS	<input checked="" type="checkbox"/>

3. Autorità giudiziarie

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Tribunale federale svizzero	TF	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Associazioni mantello svizzere delle città, dei Comuni e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni svizzeri	ACS	
Unione della città svizzera	UCS	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

5. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
economiesuisse		
Associazione dei Comuni Svizzeri	SGV	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione padronale svizzera		<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	
Arbeitgeberverband der Schweizer Dentalbranche	asd	
Travail.Suisse		
Associazione svizzera per i diritti della donna	ADD	

6. Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDCF	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza fiscale svizzera	CFS	
Conferenza fiscale delle Città		<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera esperti fiscali diplomati	SVDS	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	

7. Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
Fédération des Entreprises Romandes	FER	
Camera fiduciaria		<input checked="" type="checkbox"/>
Fiduciari Suisse		<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	<input checked="" type="checkbox"/>
Associazione svizzera delle	ASIP	<input checked="" type="checkbox"/>

casse pensioni		
Forum PMI		
GastroSuisse		<input checked="" type="checkbox"/>
swissstaffing		
swissPRM		
Suva		<input checked="" type="checkbox"/>

8. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
artax Fide Consult SA		<input checked="" type="checkbox"/>
Groupement transfrontalier européen		<input checked="" type="checkbox"/>
Verband Treuhand & Beratung	VTB	<input checked="" type="checkbox"/>
Zentralschweizerische Vereinigung diplomierter Steuerexperten	ZVDS	<input checked="" type="checkbox"/>
Prométerre		<input checked="" type="checkbox"/>
keaplan		<input checked="" type="checkbox"/>